

Messaggio

numero

7710

data

11 settembre 2019

Dipartimento

SANITÀ E SOCIALITÀ

Concerne

Richiesta di stanziamento di un credito d'investimento di complessivi CHF 900'000.- per il sostegno alla costruzione e alla manutenzione straordinaria di alloggi per persone momentaneamente senza fissa dimora

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio vi presentiamo la richiesta di stanziamento di un credito finalizzato al sostegno alla costruzione e alla manutenzione straordinaria di alloggi per persone temporaneamente senza fissa dimora o in condizioni di emergenza alloggio, promossi da enti privati senza scopo di lucro.

1. INTRODUZIONE

Diversi atti parlamentari da oltre 10 anni hanno espresso l'esigenza di un intervento da parte del Cantone per far fronte ai bisogni in questo particolare ambito sociale nel quale, pur non essendo confrontati con una vera e propria emergenza sociale, vengono espresse delle esigenze puntuali che sovente richiedono una risposta in tempi brevi.

Come s'è detto nel rapporto a tali atti parlamentari (messaggio n. 6299 dell'11 novembre 2009), gli intendimenti dei mozionanti sono stati allora condivisi dal Consiglio di Stato.

Il citato messaggio indicava effettivamente che:

- “1) in Ticino non vi è evidenza di un bisogno di 60 posti supplementari di accoglienza come previsto nel “Progetto per una rete di centri di prima accoglienza nel Cantone Ticino” del 23 marzo 2009 del Movimento dei Senza Voce (seguito il 10 giugno 2009 da una petizione, firmata da 2345 persone, che chiedeva di renderlo operativo);
- 2) si concorda con la necessità di un potenziamento progressivo della capacità d'accoglienza, con un iniziale potenziamento di Casa Astra (da 12 a 20 posti), la creazione di un nuovo centro di prima accoglienza nel Sopraceneri e, in una fase successiva, quando l'attuale dormitorio di Lugano dovrà essere chiuso a causa del tracciato della strada di raccordo con la galleria Vedeggio-Cassarate, un eventuale nuovo centro di prima accoglienza nell'agglomerato luganese;
- 3) si ritiene opportuno che queste iniziative siano promosse dal settore privato, più flessibile e vicino alle realtà delle persone che chiedono accoglienza, con il sostegno finanziario dello Stato (vi sono esempi analoghi nei cantoni romandi);
- 4) queste iniziative possono al momento essere finanziate attraverso il Fondo della Lotteria intercantonale. Si valuterà poi se entrare nel merito della creazione di una nuova base legale, che disciplini le attività in questo ambito.”

Il Consiglio di Stato si è quindi già espresso a favore del finanziamento cantonale d’iniziativa in questo campo che permettano un potenziamento dell’offerta attuale, purché promosse dal settore privato e unicamente indirizzate a persone domiciliate o residenti, oppure in transito per il tempo necessario per organizzare il rimpatrio.

2. LA QUANTIFICAZIONE DEL BISOGNO (DOMANDA)

In questo capitolo sono presentati alcuni dati quantitativi e qualitativi che permettono di rispondere alle domande poste al Consiglio di Stato per il tramite dell’interrogazione “Collocamento di persone in situazione di disagio” no. 68/11 (del 23 marzo 2011) e, di conseguenza, valutare il fabbisogno di posti letto di strutture di prima accoglienza.

È opportuno precisare che:

- i dati presentati si riferiscono all’universo dei beneficiari di prestazioni assistenziali a carico dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) che, nel corso del periodo 2011-17, hanno dovuto ricorrere a strutture di alloggio temporaneo;
- l’universo presentato comprende anche gli utenti seguiti dai servizi sociali cantonali, in particolare dall’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP) e
- le strutture alberghiere a cui si è fatto ricorso nel 2017 sono dislocate sull’insieme del territorio cantonale. Le loro tariffe corrispondono a quanto richiedono gli alberghi delle categorie più modeste. Tra di esse non risultano esserci stati casi di pensioni dove vi era l’esercizio della prostituzione.

2.1 Numero e durata di alloggi temporanei in strutture alberghiere

La tabella sottostante presenta l’evoluzione 2011-2017 del numero di casi per i quali l’assistenza sociale dal 2011 al 2017 è intervenuta a copertura di una spesa per un alloggio in pensioni o strutture temporanee.

2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
122	125	118	123	149	143	111

Nel 2017 sono state 122 le persone per le quali l’USSI ha effettuato almeno un pagamento a copertura di uno o più mesi di alloggio in strutture alberghiere o centri di prima accoglienza. Si precisa che non si tratta esclusivamente di collocamenti predisposti dai servizi sociali, ma di persone che, per motivi diversi, devono ricorrere ad alloggi temporanei con il sostegno finanziario individuale dello Stato per la copertura dei costi di vitto e alloggio.

Nell’85% dei casi, pari a 112 persone, l’utente ha alloggiato presso una struttura alberghiera, con una media mensile di 35 persone in questo genere di struttura.

Sono invece complessivamente 10 le persone che nel corso del 2017 sono state alloggiate presso strutture di prima accoglienza, in particolare Casa Astra a Mendrisio.

Per le 112 persone che nel 2017 hanno fatto ricorso alle pensioni, nel 54% dei casi (60 persone) l’alloggio è durato al massimo 3 mesi, mentre nel rimanente 46% dei casi (52 persone) si è protratto oltre i 4 mesi.

DURATA	Numero	In %
FINO a 1 MESE	29	26%
2-3 MESI	31	28%
4-5 MESI	22	20%
6 MESI o PIÙ	30	26%
Totale	112	100%

2.2 Tipologia di persone con alloggi temporanei in strutture alberghiere

La tabella seguente presenta la suddivisione delle persone che, nel corso del 2017, hanno fatto ricorso a strutture alberghiere, per fasce di età.

ETA	Numero	In %
19-20 anni	14	13%
21-25 anni	12	11%
26-30 anni	15	13%
31-40 anni	38	34%
41-50 anni	16	14%
51-60 anni	14	13%
61 anni e più	3	3%
Totale	112	100%

In generale si possono distinguere 2 principali tipologie di utenti:

- nella fascia di durata dell'alloggio fino a 3 mesi, si tratta generalmente di persone con motivazioni diversificate ma senza problematiche sociali preponderanti (devono ricorrere a questi alloggi temporanei ad esempio a causa di rimpatri dall'estero, per problemi familiari o finanziari temporanei);
- nella fascia di durata oltre i 3 mesi si tratta in modo preponderante di persone con disagi sociali di vario genere con i quali viene definito un progetto di accompagnamento elaborato d'intesa con gli operatori dei rispettivi servizi sociali di riferimento.

Per questi ultimi utenti, che costituiscono la tipologia più frequente, il collocamento e alloggio in strutture di prima accoglienza non è sempre possibile, in quanto occorre, come indicato, garantire loro una presa a carico ambulatoriale da parte dei servizi competenti. L'esperienza maturata negli anni e la stretta collaborazione con operatori sociali cantonali, comunali o di enti privati attivi sul terreno, ha messo in evidenza che per questi utenti, il rispetto di regole di vita comunitarie, seppur minime, non è possibile ed è necessario pertanto definire un piano d'intervento individualizzato.

Ne consegue che, sul totale delle persone che mensilmente devono ricorrere ad alloggi temporanei in strutture alberghiere, solo una parte, stimata in al massimo il 70%, rappresenterebbe potenziali utilizzatori di nuove strutture di prima accoglienza, mentre per il rimanente 30% si dovrebbe continuare con soluzioni alternative, come le pensioni.

Non esiste un elenco prestabilito di strutture alberghiere disponibili ad accogliere persone in situazione di disagio; ogni situazione che si presenta è analizzata nella sua fattispecie e viene deciso l'intervento che consideri, nel limite del possibile, l'adeguatezza dell'offerta rispetto alla domanda. In particolare sono valutati i possibili legami con i parenti della

persona o famiglia interessata, con la previsione di un inserimento professionale o con altre risorse o forme di aiuto attivabili.

Ai gerenti delle strutture alberghiere disponibili non sono richieste particolari prestazioni supplementari oltre al vitto e all'alloggio. Concretamente però i gerenti sono disponibili a svolgere un'attività supplementare e non remunerata di supervisione della persona o famiglia collocati, pronti a segnalare il sorgere di eventuali problemi di comportamento o difficoltà individuali.

3. L'EVOLUZIONE DELL'OFFERTA DI ALLOGGI PER PERSONE IN CONDIZIONI DI VULNERABILITÀ

Rispetto alle strutture di accoglienza attive sul territorio cantonale presentate nel già citato messaggio, vi sono stati in questi anni alcuni cambiamenti/evoluzioni importanti. Qui di seguito i principali.

A. La chiusura del dormitorio di Lugano (2010)

Questa struttura comunale, gestita da Croce Rossa Svizzera Sezione del Sottoceneri (CRSS) su mandato della Città di Lugano, era stata inaugurata il 3 marzo 2008 ed era dotata di 12 posti letto.

L'esperienza del dormitorio di Lugano è stata seguita e monitorata da un gruppo di lavoro composto dalla Città di Lugano (Istituti Sociali Comunali e Dicastero Integrazione e informazione sociale), da Ingrado e dall'Associazione Cristiana Lavoratori Italiani (ACLI) di Lugano.

All'origine della decisione di chiusura, avvenuta a metà dicembre 2010, vi sono due principali cause:

- 1) la sotto occupazione costante della struttura rilevata sin dalla sua inaugurazione (media 5 utenti per notte nel 2010), dovuta in parte alle restrittive condizioni di accesso legate al domicilio;
- 2) un'utenza sempre più problematica, con conseguente difficoltà di gestione, e la necessità imperativa di disporre di personale qualificato e formato, da affiancare al volontariato e piani occupazionali.

Malgrado la chiusura della struttura, non vi sono state ripercussioni importanti o situazioni critiche a livello comunale o cantonale. Le poche richieste di prese a carico sono state gestite agevolmente dai Servizi sociali della Città di Lugano e da CRSS con soluzioni alternative (ad esempio alloggio temporaneo in altre strutture o presso parenti o conoscenti del richiedente).

B. Interruzione apertura invernale della protezione civile di Lumino (2012)

Nell'inverno 2009/2010 il Cantone ha contribuito finanziariamente all'apertura del centro invernale per senzatetto ubicato nella struttura di Protezione civile del Comune di Lumino, dotato di una capacità d'accoglienza massima di 50 posti. Grazie alla collaborazione delle autorità locali e di alcuni volontari, il centro, gestito da fra Martino Dotta, è rimasto aperto dal 1 dicembre 2010 al 26 gennaio 2011. I costi della struttura (circa 10'000 CHF per l'affitto e 15'000 CHF per il collaudo) sono stati assunti dal Cantone.

La gestione del centro invernale ha funzionato bene, malgrado un problema di ordine sanitario che ha comportato la chiusura temporanea della struttura tra Natale e Capodanno. Le persone accolte nell'arco di due mesi sono state una settantina: una

cinquantina di cittadini ecuadoriani fino al 27 dicembre e una ventina di persone di altre nazionalità durante tutto il periodo di apertura (Italia, Romania, Polonia, Bielorussia, Turchia, Liechtenstein).

Questa recente esperienza ha messo in evidenza che, senza la presenza dei cittadini ecuadoriani, l'apertura di un centro di 50 posti non si sarebbe giustificata. In gennaio 2011 la struttura è infatti stata mantenuta aperta unicamente in ragione della particolare situazione di una famiglia residente di sette persone, per la quale non è stato possibile trovare una soluzione più rapidamente.

Richiamate le risposte all'interrogazione n. 35.12 *“Strutture per l'accoglienza dei senza tetto”*, presentata da Pelin Kandemir Bordoli l'8 ottobre 2012 ed evasa il 19 febbraio 2013, e all'interrogazione n. 302.12 *“Senzatetto: come trattare i casi urgenti?”*, presentata da Fabio Canevascini il 10 dicembre 2012 ed evasa il 27 febbraio 2013, e alla luce dell'esperienza degli ultimi inverni, si conferma che il numero di richieste di aiuto d'emergenza rimane contenuto e che l'apertura di un centro invernale non sarebbe giustificata. Va inoltre chiarito che questa particolare tipologia di persone, cioè cittadini provenienti da altre regioni d'Europa alla ricerca di un lavoro, non rientra nel quadro dei potenziali beneficiari previsti dall'aiuto d'emergenza.

C. Apertura Casa Astra “ex Osteria del ponte” a Mendrisio (2016)

Inaugurata ufficialmente nel febbraio 2016, la nuova sede di Casa Astra a Mendrisio dispone di 24 posti letto, di fatto raddoppiati rispetto alla situazione precedente a Ligornetto.

Casa Astra è gestita dall'associazione Movimento dei Senza Voce, che ha acquistato la struttura grazie a contributi privati e pubblici, segnatamente dei comuni limitrofi.

Grazie alla nuova struttura, sono state ampliate le collaborazioni con i servizi sociali comunali della regione.

L'USSI ha un accordo di collaborazione con il Movimento dei senza voce, che stabilisce la definizione dei potenziali utenti per i quali l'USSI riconosce il costo giornaliero dell'alloggio, in particolare:

- 1) domiciliati o residenti (con o senza prestazioni assistenziali già in corso), ad esempio svizzeri rimpatriati in attesa di prendere domicilio nel Cantone oppure persone o famiglie sfrattate, in attesa di ritrovare una nuova soluzione abitativa stabile;
- 2) persone in transito, ad esempio stranieri di passaggio solo se un loro rimpatrio non è possibile a causa di problematiche di salute.

Ogni persona accolta a Casa Astra viene immediatamente segnalata alle autorità preposte e si richiede la massima collaborazione anche con gli organi di polizia cantonale e comunale al fine di prevenire possibili rischi per la sicurezza interna ed esterna.

D. Casa Martini a Locarno (2019-20)

Il progetto Casa Martini, promosso dalla Società di mutuo soccorso maschile di Locarno, è il più recente in ordine di tempo.

Si tratta della ristrutturazione di una casa acquistata dalla Società nel dicembre del 2015. “L'idea che sta alla base di questa nuova operazione – si legge nel loro sito internet – è quella di poter creare nuove possibilità di alloggio per persone in difficoltà e bisognose di soccorso residenti o di provenienza del Locarnese”.

Per garantire una gestione competente e professionale della futura struttura nel dicembre dello scorso anno è stata sottoscritta una convenzione con la Fondazione Francesco per l'aiuto sociale, diretta da fra Martino Dotta: l'accordo tra le parti permetterà di regolare le modalità gestionali e le rispettive competenze.

Il cantiere è stato aperto nell'aprile del 2019; i lavori dureranno circa un anno ma la Società spera di poter mettere a disposizione parte degli spazi (mensa sociale) già entro dicembre.

Il progetto in questione attesta come la società civile sia pienamente consapevole della problematica dei senzatetto e si attivi spontaneamente promuovendo iniziative concrete in perfetta complementarità con quanto offerto dal settore pubblico.

E. Casa Marta a Bellinzona

Il progetto, cui si fa esplicito riferimento nella recente interrogazione parlamentare del deputato Massimiliano Ay n. 104.18 (del 5 luglio 2018), si sviluppa attorno alla ristrutturazione dello storico stabile ex-Ostini, ubicato nei pressi del centro cittadino di Bellinzona in Via Guisan 3E. Le valutazioni in merito al coinvolgimento finanziario del Cantone per la realizzazione di questa struttura sono fornite dal presente Messaggio, le cui conclusioni rispondono alle domande poste dall'interrogante.

I cambiamenti indicati, unitamente all'analisi dei progetti che sono stati presentati pubblicamente, hanno messo in rilievo l'importanza di ponderare adeguatamente gli oneri finanziari che derivano dalla realizzazione di un progetto, sia per quanto attiene gli investimenti iniziali sia per quanto riguarda i costi di gestione ordinaria di simili strutture.

Le difficoltà di sviluppo di iniziative territoriali sono infatti regolarmente riconducibili all'investimento iniziale per la realizzazione di una nuova struttura o per la ristrutturazione di uno stabile esistente, così come quando si devono affrontare importanti opere di manutenzione straordinaria.

Anche per quanto attiene alla gestione finanziaria ordinaria il pareggio dei conti è raggiungibile con un tasso di occupazione regolare e prossimo alla piena occupazione, pur tenendo conto di possibili sostegni finanziari da enti locali, pubblici o privati, e del sostegno da parte del fondo Swisslos.

4. LA PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI STATO

Il Consiglio di Stato è attento alla questione dell'alloggio e del collocamento di persone senza fissa dimora o in situazione di disagio e monitora costantemente la situazione. Per poter garantire un'offerta adeguata in tutto il Cantone, attività che risulterà essere favorita da una maggiore capillarità delle strutture presenti (in linea di principio due nel Sottoceneri e due nel Sopraceneri), è molto importante il rafforzamento della collaborazione e delle sinergie tra l'ente pubblico cantonale, i Comuni e le organizzazioni che già operano sul territorio.

Per quanto attiene l'offerta di posti, considerati i dati presentati sull'esperienza degli ultimi sette anni, si ritiene necessario disporre di circa 70-80 posti suddivisi in centri di prima accoglienza che abbiano le seguenti caratteristiche:

- ubicazione nei principali agglomerati urbani;
- numero limitato di posti letto, per un massimo di 25-30 per centro;
- accesso a diverse tipologie di utenti, quindi per un target misto (residenti o domiciliati, stranieri in transito o altre persone senza permesso di domicilio in situazione di urgenza, persone sole e famiglie);
- inquadramento a bassa soglia, quindi con un rapporto tra operatori e utenti non di tipo terapeutico, nelle quali l'utente deve rispettare semplici ed elementari regole di

convivenza e con una presa a carico tesa a facilitare la risposta ai bisogni più specifici manifestati, ad esempio sanitari, e per un suo orientamento verso altri servizi o richieste di prestazioni sociali;

- garanzia di collaborazione con i servizi sociali cantonali e comunali e con le autorità amministrative e giudiziarie.

Per quanto riguarda il finanziamento degli investimenti si propone di:

- prevedere la possibilità di erogare un contributo a fondo perso all'investimento, fino ad un massimo per ogni posto riconosciuto, nella misura di:
 - fr. 20'000.- per ogni posto letto per una costruzione nuova;
 - fr. 10'000.- per ogni posto letto per ristrutturazioni;
 - un contributo forfettario per opere di manutenzione straordinaria una tantum.

Il contributo all'investimento a sostegno di un singolo centro non può in ogni caso superare il 30% dei costi d'investimento riconosciuti a preventivo.

Indicativamente il credito d'investimento richiesto permetterà di sostenere la creazione di 45-55 nuovi posti che andranno ad aggiungersi ai 24 esistenti presso Casa Astra a Mendrisio, struttura per la quale potrà essere valutato un investimento di manutenzione straordinaria.

Per quanto concerne i costi di gestione, analogamente a quanto già in essere con Casa Astra, per i collocamenti di persone a beneficio di prestazioni assistenziali (Legge sull'assistenza sociale del 8 marzo 1971), sarà garantito il riconoscimento di una retta giornaliera per il vitto e l'alloggio.

Con riferimento alle basi legali che danno diritto all'aiuto d'urgenza in caso di bisogno, si rileva che:

- La Costituzione federale (CF) all'art. 12 cita: "Chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa". Questa disposizione è anche prevista all'art. 13 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino il quale al cpv. 1 recita: "Ogni persona nel bisogno ha diritto ad un alloggio, ai mezzi necessari per condurre un'esistenza conforme alle esigenze della dignità umana e alle cure mediche essenziali".
- Ai sensi degli artt. 12 e 7 della CF, il diritto all'aiuto in caso di bisogno comprende i mezzi indispensabili ad una esistenza dignitosa allo scopo di garantire la sopravvivenza ed è quindi limitato a quanto assolutamente necessario per vivere con riferimento ad alimentazione, vestiario, alloggio e cure mediche di base (Häfeli, Das Schweizerische Sozialhilferecht, p. 55).
- L'art. 115 cpv. 1 della CF stabilisce che i Cantoni sono competenti per assistere gli indigenti, statuendo l'obbligo costituzionale dei Cantoni di fornire l'aiuto sociale. La competenza all'interno dei Cantoni è regolata dai Cantoni stessi che stabiliscono l'ampiezza dell'aiuto e la procedura per l'ottenimento delle prestazioni da parte delle persone indigenti.
- La Confederazione ha regolato la competenza intercantonale con la Legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno, del 24 giugno 1977 ed è competente per l'aiuto agli svizzeri all'estero in base alla legge per il sostegno degli svizzeri all'estero del 21.3.1973 (Häfeli, op. cit., p. 33). Ne consegue che il sostegno sociale è in primo luogo un fatto cantonale (Häfeli, op. cit., p. 34).

- Il diritto all'aiuto nel caso di bisogno spetta a ogni persona indipendentemente dalla sua cittadinanza e anche alle persone presenti in modo illegale che devono lasciare la Svizzera. Essi possono richiamarsi all'art. 12 della CF, anche se sono ammissibili trattamenti diversi per gli stranieri e per chi dimora brevemente o è incerto se possa restare in Svizzera (Häfeli, ed., op. cit., p. 34, cfr. DTF 131 I 166).
- In Ticino l'assistenza sociale è regolata dalla Legge sull'assistenza sociale (LAS) dell'8 marzo 1971 (RL 871.100). Relativamente allo scopo della legge l'art. 1 cpv. 1 LAS stabilisce:
"Lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno."
- In merito ai possibili destinatari delle prestazioni della LAS ("titolari del diritto"), di principio, secondo l'art. 5 cpv. 1 LAS hanno diritto ai provvedimenti e alle prestazioni della LAS le persone con domicilio o dimora assistenziale nel Cantone. Secondo il cpv. 2 le persone con sola dimora assistenziale hanno per principio diritto unicamente a prestazioni o aiuti immediati. Giusta il cpv. 3 sono riservate le disposizioni del diritto federale e dei trattati internazionali.

Si precisa inoltre che per l'utilizzo dei rifugi della Protezione civile non è necessaria una specifica base legale in quanto sono sistematicamente messi a disposizione della popolazione in caso di bisogno per una durata limitata. Per contro questi rifugi non potrebbero essere messi a disposizione quali strutture specifiche per l'accoglienza di questa tipologia di persone in modo permanente, anche se limitatamente al periodo invernale. Ne consegue l'esigenza di prevedere posti d'accoglienza anche per queste casistiche di modo da ricorrere a strutture d'emergenza solamente in casi eccezionali.

5. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

5.1 Relazioni con le Linee direttive 2015-2019

Nel rapporto al Gran Consiglio sulle Linee direttive e sul Piano finanziario 2015-2019, area di intervento prioritario "BISOGNI DELLA POPOLAZIONE IN AMBITO SOCIALE", con particolare riferimento al capitolo "Sicurezza e investimento sociale", il Consiglio di Stato ha espresso la volontà di "mettere in atto misure concrete per prevenire la povertà e l'esclusione, rafforzando il coordinamento delle misure attive nella sicurezza sociale (assicurazioni sociali e assistenza sociale)". È inoltre fondamentale sostenere l'investimento sociale con misure integrative, favorendo la collaborazione, con i vari attori economici e sociali, la flessibilità e la prossimità.

5.2 Relazioni con il Piano finanziario

Nel Piano finanziario l'esecuzione di quanto previsto nel presente Messaggio comporta un investimento massimo di 0,9 mio di franchi.

5.3 Collegamenti con il piano finanziario degli investimenti

Il credito è previsto a PFI, settore 72 - Posizione 721 3 - WBS 221 55 2000 secondo la seguente ripartizione: PFI 2020-2023: fr. 300'000.- e fr. 600'000.- a partire dal 2024.

5.4 Impatto sugli enti locali

Nessuno.

5.5 Conseguenze sulla gestione corrente

Di principio le conseguenze finanziarie sulla gestione corrente sono neutre, per effetto del trasferimento dei costi oggi sostenuti per il collocamento in pensioni, a copertura delle rette per vitto e alloggio dei centri di prima accoglienza, con presa a carico di bassa soglia. Il personale addetto alla gestione dei centri è assunto dall'ente gestore. Non è previsto nessun aumento di personale presso l'Amministrazione cantonale.

6. CONCLUSIONE

Con le proposte operative e finanziarie indicate al capitolo 4., lo scrivente Consiglio ritiene che si risponda in modo adeguato e razionale ad un bisogno sociale evidenziato dalla società in questi ultimi anni.

Le proposte indicate permettono altresì di garantire delle prestazioni di accoglienza e accompagnamento a persone o famiglie vulnerabili, soprassedendo, per quanto possibile, al collocamento in strutture alberghiere, altrettanto onerose e in talune situazioni meno indicate per quanto concerne la presa a carico.

Con l'adozione del presente messaggio e del relativo decreto legislativo, si ritengono evasi gli atti parlamentari pendenti inerenti quest'area tematica, in particolare:

- Mozione 743 "Per una base legale sul finanziamento di centri di prima accoglienza per persone senza fissa dimora", del 20 aprile 2010, presentata da Manuele Bertoli e cofirmatari;
- Interrogazione n. 68.11 "*Collocamento di persone in situazione di disagio*", del 23 marzo 2011, presentata da Pelin Kandemir Bordoli e cofirmatari;
- Interrogazione n. 104.18 "*Realizzare un centro di prima accoglienza a Bellinzona: sostegno a Casa Marta*", del 5 luglio 2018, presentata da Massimiliano Ay;
- Iniziativa parlamentare generica "Rifugi per i senzatetto quando le condizioni climatiche sono estreme", del 23 gennaio 2017 presentata da Henrik Bang e cofirmatari;
- Iniziativa parlamentare generica "*Ticino come Vaud: introduzione di una base legale per il finanziamento di dormitori per i senza tetto*", del 5 novembre 2018, presentata da Raoul Ghisletta e cofirmatari

Per quanto precede, ci preghiamo raccomandare l'approvazione del presente messaggio e del relativo decreto legislativo.

Lo stanziamento del credito proposto con l'allegato decreto legislativo richiede l'approvazione da parte della maggioranza semplice dei membri del Gran Consiglio (cfr. art. 5 cpv. 3 LGF).

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Christian Vitta

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la concessione di un credito per investimenti di 900'000 franchi per il sostegno a iniziative per la costruzione di alloggi per persone momentaneamente senza fissa dimora

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 11 settembre 2019 n. 7710 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

È stanziato un credito complessivo di 900'000 franchi per il sostegno a iniziative per la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di alloggi per persone momentaneamente senza fissa dimora.

Articolo 2

Il credito è iscritto nel conto investimenti del Dipartimento della sanità e della socialità, Divisione dell'azione sociale e delle famiglie.

Articolo 3

La competenza decisionale per l'impegno del presente credito è del Consiglio di Stato.

Articolo 4

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.